

Spazio per la vidimazione da parte del SUAP	ALLEGATO D-3 Requisiti antimafia (Legge n° 575/1965)
---	--

1. Dati generali dell'intervento
1.1 – Indirizzo dell'esercizio
1.2 – Titolare dell'esercizio
1.3 – Descrizione intervento

2. Requisiti morali – antimafia	
IL SOTTOSCRITTO	
Cognome	Nome
Data di nascita	Luogo di nascita
<i>consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n°445/2000 sul consenso prestato dal dichiarante con la presente, al controllo della corrispondenza al vero di quanto dichiarato</i>	
DICHIARA	
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31 maggio 1965, n° 575	
☐	Che il sottoscritto è l'unico soggetto tenuto a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 85 del Dlgs 159/11 e Dlgs 218/12
☐	Che gli ulteriori soggetti tenuti a rendere la presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 85 del Dlgs 159/11 e Dlgs 218/12, sono:

3. Data e firma
Luogo e data
Firma dell'interessato

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	Art. 85 del dlgs 159/2011
Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Associazioni	1. Legali rappresentanti + familiari conviventi (*) 2. nonché agli eventuali soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 2, comma 2 del D.Lgs 218/2012)
Società di capitali	1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. Sindaci 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6 (*)
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Società estere prive di sede secondaria ma con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 (*)
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 (*)
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a

(*) le verifiche antimafia sui familiari conviventi è effettuata soltanto in caso di "informazione antimafia" ex art.91 del D.Lgs n.159/2011. Viceversa non è richiesta nella ipotesi della "comunicazione antimafia" ex art.87 del D.Lgs n.159/2011

I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

	una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. (*)
ConSORZI ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione) 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. (*)
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2. (*)
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società', nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

- In grassetto sono riportate tutte le novità.
- Le Stazioni Appaltanti dovranno acquisire dalla società interessata la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA e dello stato di famiglia dei familiari conviventi dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia.

(*) le verifiche antimafia sui familiari conviventi è effettuata soltanto in caso di "informazione antimafia" ex art.91 del D.Lgs n.159/2011. Viceversa non è richiesta nella ipotesi della "comunicazione antimafia" ex art.87 del D.Lgs n.159/2011